

# **TI\_GERICHTE 15.2024.113 vom 15. Januar 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-01-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.113)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.113 du 15 janvier 2025

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.113 del 15 gennaio 2025

## **Regeste**

Ricorso contro il “dissequestro” di averi su un conto corrente confiscati penalmente

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Nel ricorso, l'RI 1 ricorda di aver ottenuto il pignoramento degli averi registrati sul conto corrente e di averne chiesta la realizzazione il 29 luglio 2022. Sostiene che i suoi “diritti patrimoniali di cui al precitato conto corrente sono stati debitamente riconosciuti sia dalla Pretura di Lugano [...] sia dalla Camera di esecuzione e fallimenti”. Afferma che tanto il decreto dell'AFC, quanto il provvedimento impugnato violano tali diritti, giacché nelle relative procedure essa non ha potuto esercitare il proprio diritto di essere sentita, compresa la possibilità di produrre mezzi di prova. La ricorrente rileva infatti che l'AFC non le ha messo a disposizione la “sentenza alla base del suo ordine di confisca”, di cui, dunque, non conosce la motivazione, e non l'ha coinvolta nella procedura di confisca; fa valere inoltre che nessuna delle due autorità si è ancora espressa sulle sue opposizioni alla confisca e che entrambe hanno ignorato il contenuto dell'art. 70 cpv. 2 e 4 CP, secondo il quale la confisca non è possibile, se la “controparte, come in questo caso [la banca ...] è in buona fede”, circostanza a suo dire pure riconosciuta dalla Camera. A fronte di una “pretesa di terzi contestata dal creditore”, la ricorrente sostiene che entrambe le autorità dovrebbero agire, se del caso, come previsto dall'art. 107 cpv. 5 LEF. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

### **E. 3**

Giusta l'art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, salvo che debbano essere restituiti al danneggiato allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca è vietata, qualora un terzo abbia acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, se e nella misura in cui ha fornito una controprestazione adeguata oppure se la confisca costituirebbe nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese del danneggiato e di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione (cpv. 4).

#### **E. 3.1**

Secondo l'art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d'ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali; tale è il caso, tra l'altro, per la confisca di valori patrimoniali giusta gli art. 70 cpv. 1 e 72 CP. In virtù dell'art. 44 LEF, la decisione di confisca di valori patrimoniali conferisce dunque allo Stato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) dei beni

confiscati (sentenza del Tribunale federale 5A\_133/2019 del 20 luglio 2020, consid. 3.2.1) in deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv.

### **E. 3.2**

Nel caso di specie, innanzitutto conviene precisare che né il Pretore aggiunto né la Camera hanno riconosciuto all'RI 1 alcun diritto patrimoniale, ossia sostanziale, sul conto corrente pignorato. Si sono limitati a respingere, rispettivamente a confermare la reiezione della rivendicazione di PI 5, mantenendo l'assoggettamento al pignoramento della parte dissequestrata della relazione bancaria. Non si sono pronunciati sugli aspetti sostanziali del credito pignorato e men che meno sulle conseguenze della confisca, in particolare in merito ai presupposti dell'art. 70 cpv. 2 CP, anzitutto perché la misura è stata decretata, il 16 luglio 2024, dopo l'emanazione delle loro decisioni (nel 2021 e 2022), sicché difettavano conclusioni al riguardo, per tacere del fatto che non sarebbe comunque stato possibile statuire nel merito, giacché né l'escusso (PI 1) né la titolare del conto (la PI 4) erano stati convenuti (v. citata CEF 14.2023.20 consid. 8.1 e i riferimenti), ma anche perché le autorità civili non sono competenti per statuire su questioni di diritto penale (cfr. sopra consid. 3.1).

### **E. 3.3**

Non si può neppure rimproverare all'UE di non aver avviato la procedura di rivendicazione dell'art. 107 LEF dopo che ha avuto conoscenza della confisca, dal momento che lo Stato, quando sequestra o confisca penalmente un bene, non può essere considerato come un "terzo" rivendicante a cui concedere un termine ai sensi dell'art. 107 cpv. 5 LEF per presentare un'azione di rivendicazione, siccome la prevalenza della misura penale sui provvedimenti esecutivi risulta direttamente dalla legge, o meglio dall'art. 44 LEF (citata 5A\_133/2019 consid. 3.2.1; sopra consid. 3.1). Una decisione di svincolo del conto corrente dal pignoramento (o di "diss equestro") non era neppure necessaria, giacché sia il pignoramento sia il sequestro LEF sono decaduti ex lege al momento della confisca. Il ricorso si rivela addirittura irricevibile in assenza di un vero provvedimento dell'UE. Anche la menzione del fatto che il saldo "dovrà essere versat [o] sul conto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna, come da indicazioni in vostro possesso" (doc. B) è un semplice richiamo della richiesta formulata dalla stessa AFC e non costituisce pertanto un provvedimento impugnabile giusta l'art. 17 LEF.

### **E. 3.4**

Per il resto, non spetta né all'UE né alla Camera determinarsi sulla pretesa violazione dei diritti della ricorrente nella procedura penale o sulla mancata considerazione dell'art. 70 cpv. 2 CP. Sono questioni che, se del caso, la banca deve far valere con i rimedi di diritto previsti dal diritto penale (sopra consid. 3.1). La ricorrente non invoca d'altronde motivi di manifesta illiceità suscettibili di determinare la nullità della confisca. Non dimostra di dover essere considerata quale terzo nel senso dell'art. 70 cpv. 2 CP, ciò che avrebbe giustificato il suo coinvolgimento nella procedura penale. Come già rilevato dalla Camera nella decisione del 15 aprile 2022 (inc. 14.2021.141, consid. 4.1), il pignoramento eseguito a favore dell'RI 1 verte sul conto corrente aperto presso di lei, vale a dire sul credito della PI 4 nei confronti della banca tendente al versamento del saldo. Quest'ultima non può dunque vantare alcun diritto reale sugli averi, già perché hanno natura immateriale. Non dispone neppure di un diritto di disposizione del conto che le conferirebbe prerogative analoghe a quelle di un proprietario. In quanto titolare presunta di un semplice diritto di credito nei confronti di PI 1, la ricorrente non pare potersi prevalere dell'art. 70 cpv. 2 CP (

Hirsig-Vouilloz , in: Commentaire romand, Code pénal I, 2<sup>a</sup> ed. 2017, n. 32 ad art. 70 CP; contra , ma minoritario e dimentico dell'art. 44 LEF: B aumann in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 a ed. 2019, n. 61 ad art. 70 CP ). Ad ogni modo, la ricorrente ha avuto conoscenza degli estremi del decreto penale con cui è stata pronunciata la confisca (doc. G accluso al ricorso, dispositivo n. 5) ed è stata quindi posta nelle condizioni d'impugnarlo. Potrebbe anche far valere i suoi pretesi diritti direttamente contro lo Stato in virtù dell'art. 70 cpv. 4 CP (cfr. Hirsig-Vouilloz , op. cit., n. 43 ad art. 70). Fatto sta che il decreto penale è vincolante per l'UE e, di conseguenza, per la Camera, e ha determinato, in virtù dell'art. 44 LEF, la revoca ex lege dell'assoggettamento all'esecuzione forzata degli averi registrati sul conto corrente.

### **E. 3.5**

È anche infondata la critica della ricorrente sulla pretesa violazione del suo diritto di essere sentita nella procedura esecutiva. L'UE non era infatti tenuto a adottare alcun provvedimento in merito alla confisca penale e di conseguenza nemmeno a sentire la banca in merito. Del resto, essa ha avuto modo di esprimersi, e l'ha fatto, sia con lo scritto 18 ottobre 2024 (doc. J), sia nel quadro della presente procedura.

### **E. 4**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – RI 1, succursale di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Ufficio esazione e condoni, viale Stefano Franscini 6, Bellinzona; – avv. PA 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Eigerstrasse 65, Berna. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.